

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2379

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CAMINITI

(V. Stampato Camera n. 1179)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati
il 25 giugno 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 luglio 2003*

**Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in
materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è sostituito dal seguente:

«1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare».